

A.S. 1698  
Emendamento  
Art.2

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

«95-bis. Il comma 2, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in base ai piani di fabbisogno approvati a norma dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213."»

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 3, comma 21, lettera g) sostituire la parola: "triplo" con la seguente: "quadruplo";*
- *alla Tabella A,*

*voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 105.000.000;

2016: - 105.000.000;

2017: - 105.000.000.

*voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

*voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

*voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 5.000.000;

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO,  
TOCCI ZAVOLI

A.S. 1698  
Emendamento  
Art.2